



COMUNICATO UFFICIALE N.168

168/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Novembre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Vincenzo STELLA Vice-Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario;

1) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio SCIANNAMÉ'/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 5.09.2018 tramite Raccomandata A/R il sig. Claudio SCIANNAMÉ si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 19.058,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma netta dovuta al calciatore.

Espone infatti la società resistente che la somma richiesta andrebbe diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge e, per l'effetto, chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti della minor somma netta quantificata in misura pari ad Euro 14.551,96.

Espone, inoltre, che il calciatore Claudio SCIANNAMÉ sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la società CITTA' DI GELA.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 15 novembre 2018.

L'11 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec ulteriore documentazione recante corrispondenza scritta tra il reclamante medesimo e la società resistente. In tale documentazione il reclamante contesta il richiamo disciplinare e sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'11 maggio 2018. Dalla stessa documentazione prodotta si evince, per espressa ammissione della società, che la C.U. 2018 emessa in favore del calciatore comprenderebbe importi addirittura superiori rispetto a quanto effettivamente percepito dal calciatore per l'annualità fiscale 2017.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2018, ove è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, contestando altresì la mancata prova – da parte della società - del pagamento degli importi solo asseritamente corrisposti a titolo ritenute fiscali.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA'DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione formulata dalla società resistente e relativa all'asserito avvenuto pagamento delle ritenute fiscali è infondata, poiché la società non dà prova dell'avvenuto pagamento delle anzidette ritenute relative alla certificazione unica per il 2018, non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuto pagamento.

Infondata è anche l'altra eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante.

In primo luogo deve rilevarsi come l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz'altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico "rompete le righe" a partire da quel momento. In ogni caso, il calciatore ha tempestivamente contestato tale circostanza alla società, la quale non ha in alcun modo replicato alle suddette allegazioni.

Tanto premesso, la ricostruzione resa dal calciatore ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Claudio SCIANNAMÉ della somma di euro 19.058,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 17.09.2018 tramite Raccomandata A/R il sig. ALESSIO LO NIGRO si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 20.675,23.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 10.337,64 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 17.10.2018, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma netta dovuta al calciatore.

Espone infatti la società resistente che la somma richiesta andrebbe diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge e, per l'effetto, chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti della minor somma netta quantificata in misura pari ad Euro 6.202,32. In particolare allega di aver inviato al calciatore la comunicazione unica per l'anno 2018 che il calciatore non avrebbe mai contestato.

Con comunicazione del 18 ottobre 2018 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 15 novembre 2018.

Il 19 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec ulteriore memoria con cui contesta l'avvenuta ricezione da parte del calciatore della certificazione unica.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2018, ove è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, contestando altresì la mancata prova – da parte della società – dell'avvenuta trasmissione della certificazione unica nonché dell'avvenuto pagamento degli importi solo asseritamente corrisposti a titolo ritenute fiscali.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA'DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.

L'eccezione formulata dalla società resistente e relativa all'asserito avvenuto pagamento delle ritenute fiscali è infondata, poiché la società non dà prova dell'avvenuto pagamento delle anzidette ritenute relative alla certificazione unica per il 2018, non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuto pagamento.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. ALESSIO LO NIGRO della somma di euro 10.337,64 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

ERRATA CORRIGE AL CU N.165 DEL 3 DICEMBRE 2018

Alla pagina n.8 leggesi:

12) Ricorso del calciatore Francesco PETRARULO/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 22/09/2018 il sig. Francesco PETRARULO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €.2.400,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig. Francesco PETRARULO della somma di €.2.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 4 Dicembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia